



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** nel procedimento unitario **R.G. n. 82-1/2023** della società **BAR KRISTAL S.A.S. DI PALERMITI VIVIANA & C** (c.f. 02675370403 - REA FO-284105), con sede in Gambettola, via Garibaldi n. 9 e dei soci illimitatamente responsabili **PALERMITI VIVIANA** nata a Luino (VA) il 23/03/1982 (c.f. PLRVVN82C63E734I) e **MICHELETTA GIUSEPPE**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 01/09/1974 (c.f. MCHGPP74P01F112S) entrambi residenti in Gambettola, Via Giovanni Pascoli n. 583

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 12/09/2023 da

BAR KRISTAL S.A.S. DI PALERMITI VIVIANA & C (c.f. 02675370403 - REA FO-284105), con sede in Gambettola, via Garibaldi n. 9, nonché dai soci illimitatamente responsabili **PALERMITI VIVIANA** nata a Luino (VA) il 23/03/1982 (c.f. PLRVVN82C63E734I) e **MICHELETTA GIUSEPPE**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il

01/09/1974 (c.f. MCHGPP74P01F112S), coniugi conviventi residenti in Gambettola, Via Giovanni Pascoli n. 583, con l'assistenza dell'OCC-Romagna, in persona del Gestore nominato avv. Giacomo RONCONI

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la società debitrice la propria sede a Gambettola, nel circondario di questo Tribunale, in cui è ubicata anche la residenza dei due soci;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, co. 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e dei due soci illimitatamente responsabili;
- considerato che la società Bar Kristal S.a.s. è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di impresa minore per mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII (si evidenzia a tale riguardo che il passivo è inferiore a € 40.000, la società è di fatto inattiva dalla fine del 2018 quando è stato rilasciato il locale condotto in locazione mentre l'attivo patrimoniale è sostanzialmente nullo);
- rilevato che la società ricorrente e i due soci illimitatamente responsabili si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, stante l'esposizione debitoria esposta nella tabella che di seguito si riporta:

CREDITORE	MICHELETTA	PALERMITI	BAR KRISTAL
Cherrybank (già UniCredit Spa poi Tiberius SPV (All. 11))	19.060,74	0	0
SO.G.E.T. Spa (All. 12)	4.608,64	0	0
Iberdrola (All. 13)	1.084,74	0	0
TIM WIND3 (All. 14)	83,74	188,74	0
Gestione Rischi Sardegna (All. 15)	340,98	0	0
Sinergy Luce - Gas c/o Fides (All. 16)	1.132,69	0	0
Green network Spa (All. 17)	93,67	0	0
Andreani Tributi Srl (All. 18)	76,21	0	0
Futura 2019 (RomagnaBanca) (All. 19)	0	6.335,57	0
Gruppo HERA (All. 20) (All. 21)	47,70	0,13	0
ISCC (All. 22)	489,01	0	0
Europe Energy (All. 23)	623,84	0	0
Europa Factor (All. 24)	620,97	392,54	0
Comune di Gambettola (All. 25)	0	747,00	1.820,00
CRIO SPV Srl (All. 26)	16.510,88	0	0
Agenzia Riscossione FC (All. 27)	39.060,67	49.493,98	30.801,99
Agenzia Riscossione RC (All. 28)	131.230,15	0	0
INPS (All. 29)	0	3.196,25	0
SORIT (All. 30)	0	490,56	0
VIVI BANCA – Prestivalore Srl Cessione del quinto su busta paga al 5/23 (All. 31)	20.240,00	0	0
TOTALI	235.304,63	60.844,77	32.621,99

- osservato che a fronte di tale debitoria, il patrimonio disponibile è costituito unicamente dal reddito da lavoro del Micheletta, quale dipendente della Golinucci S.r.l., per un importo medio annuo di ca. € 22.000 (CU 2021 pari a € 18.253,62; CU 2022 pari a € 21.874,81 e CU 2023 pari a € 23.287,20), e dalla proprietà di un'autovettura Fiat Croma tg. DA295CC immatricolata nel 2006, di valore irrisorio, risultando la Palermiti attualmente non occupata e non constando la presenza di un attivo nel patrimonio sociale;
- ritenuto che in tali condizioni sia del tutto evidente che la società ricorrente e i due soci illimitatamente responsabili non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni

assunte e si trovino in una situazione di insolvenza, considerata la sostanziale assenza di beni da liquidare;

- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata, dovendo escludersi che l'assenza di beni da liquidare e/o da liquidare sia di per sé causa ostativa all'apertura della procedura (cfr. in tal senso anche Trib. Milano 12/01/2023; Trib. Perugia 31/07/2023);
- osservato, a tale riguardo, che a differenza di quanto avveniva con la l. 3/2012, l'istanza di apertura della liquidazione controllata non è più rimessa alla sola volontà del debitore, potendo ora essere proposta anche dai suoi creditori, con l'unico limite rappresentato dalla presenza di debiti superiori alla soglia di € 50.000, senza che sia tuttavia richiesta anche la presenza di beni da liquidare o crediti da acquisire, avendo il legislatore riservato al solo debitore persona fisica (e dunque non anche alle società che siano imprese minori alle quali non è, peraltro, applicabile l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente) la facoltà di opporsi all'apertura della liquidazione controllata, allegando l'attestazione di incapacienza resa dall'OCC (vale a dire l'attestazione che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie); di talché, ove non venga sollevata la relativa eccezione dal debitore, o formulata da quest'ultimo richiesta di assegnazione di un termine per accedere ad una delle altre procedure di sovraindebitamento (art. 271, co 1), dovrà darsi corso all'apertura senza possibilità di sindacare d'ufficio l'esistenza di un patrimonio da liquidare, posto che "l'economicità" o "l'utilità" della procedura, pur essendo certamente degli argomenti ragionevoli, non possono farsi rientrare tra i requisiti richiesti per l'apertura della liquidazione dagli artt. 268 e 269 CCII;
- rilevato, ad ulteriore supporto di tale ultima argomentazione, che alla liquidazione controllata risulta ora applicabile l'art. 233 CCII, espressamente richiamato dall'art. 276 a proposito della chiusura della procedura di liquidazione controllata, che prevede tra i casi di chiusura, alla lett. d), quello in cui si accerti nel corso della procedura che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e le spese di procedura, con la conseguenza che l'assenza di prospettive di soddisfacimento (una volta svolte le necessarie verifiche da parte del

liquidatore circa l'effettiva assenza di beni o crediti da acquisire), potrà portare ad una anticipata chiusura della procedura, rendendo operativa, in presenza delle altre condizioni di meritevolezza di cui all'art. 282 CCI, l'esdebitazione di diritto cui è finalizzata la procedura liquidatoria e per la concessione della quale non è più previsto il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori, come richiedeva invece l'art. 14-terdecies l. 3/2012 per la liquidazione dei beni;

- precisato, infine, che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, quanto alla posizione dei due soci illimitatamente responsabili, che in considerazione del reddito attuale percepito dal Micheletta, della composizione del nucleo familiare (formato da tre figli minori e dalla moglie che, pur attualmente non occupata, in considerazione della propria età e di quella dei figli - la più piccola dei quali ha ormai otto anni - è certamente in grado di reperire e svolgere un'attività lavorativa per contribuire alle spese familiari), delle spese indicate come necessarie per l'ordinario sostentamento (tra le quali compaiono anche voci contestabili come, ad esempio, quelle per tagliando annuale dell'auto di € 400 o per spese straordinarie non prevedibili di ben € 4.000), del fatto che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare le trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto in essere - stante la non opponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270 - possa sin da ora indicarsi come importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) la

somma di € 180 mensili, per 12 mensilità annue, salva successiva rideterminazione da parte del GD ove ne ricorressero le condizioni, sulle quale dovrà riferire il nominando Liquidatore;

- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura in sede di chiusura della procedura al ricorrere delle condizioni previste;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, tali essendo sia la Palermiti, socia accomandataria della Bar Kristal, sia il Micheletta che ha perso la qualità di accomandatario, divenendo accomandante, solo con atto iscritto in data 13/01/2023 e dunque da meno di un anno e risultando in ogni caso i debiti sociali riferiti al periodo in cui lo stesso era socio accomandatario;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore avv. Ronconi, iscritto all'Albo nazionale.
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **BAR KRISTAL S.A.S. DI PALERMITI VIVIANA & C** (c.f. 02675370403 - REA FO-284105), con sede in Gambettola, via Garibaldi n. 9

dà atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili **PALERMITI VIVIANA** nata a Luino (VA) il 23/03/1982 (c.f. PLRVVN82C63E734I) e **MICHELETTA GIUSEPPE**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 01/09/1974 (c.f. MCHGPP74P01F112S) entrambi residenti in Gambettola), Via Giovanni Pascoli n. 583

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC avv. **GIACOMO RONCONI**, con studio in Cesena, via F.lli Rosselli n. 43, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore, ed autorizzando l'uso provvisorio dell'auto da parte de Micheletta;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli

interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che Micheletta Giuseppe possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 180,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del

tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.

c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività

d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 20/09/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca